



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA – CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IL SINDACO

Via Col. Musarra
98070 S. SALVATORE DI FITALIA - PROV. (ME)
C.F.84004140830 - P.I. 00527130835

Telefono 0941 - 486027/486452
Fax 0941 - 486200

ORDINANZA SINDACALE N. 62 DEL 26/10/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO. DIVIETO DI INSTALLAZIONE LAMPADE VOTIVE OCCASIONALI NEL CIMITERO COMUNALE NEI GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2020 E REGOLAMENTAZIONE ACCESSI CIMITERO COMUNALE.

IL SINDACO

VISTO il decreto – legge 23 febbraio n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;

VISTO il decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID - 19” e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell’11 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23-febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020;

VISTO l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanate ai sensi del decreto-legge n.6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre

1978, n.833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva Dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come <<pandemia>> in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale di emergenza nazionale prorogata fino al 31/01/2021;

CONSIDERATO il forte aumento della ripresa dei contagi da virus COVID-19, anche in Regione SICILIA, e che nei giorni precedenti quelli di Ognissanti, e della Commemorazione dei defunti, vi sarà un considerevole aumento della presenza di cittadini all'interno del Cimitero Comunale;

VISTO L'art. 8 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 51 del 24 ottobre 2020;

VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020 recanti ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

TENUTO CONTO che con capitolato d'appalto del 24/10/2015 veniva affidato il servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale alla ditta Baggiano Vincenzo;

VISTA la nota in atti;

ORDINA:

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati

1. E' FATTO DIVIETO DI INSTALLARE LE LAMPADE VOTIVE OCCASIONALI PER IL PERIODO DAL 1 AL 2 NOVEMBRE PER LE FESTIVITA' DI OGNISSANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.

2. L'ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO, IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI NEI GIORNI 01/11/2020 E 02/11/2020 SARA' DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00;

3. E' CONSENTITO L'ACCESSO DEI VISITATORI ALLA STRUTTURA SOLTANTO DAL CANCELLO CENTRALE;

4. ALL'INTERNO DEL CIMITERO E' CONSENTITA CONTEMPORANEAMENTE, A SCOPO PRECAUZIONALE, LA PERMANENZA A NON PIU' DI 80 VISITATORI, MUNITI DI IDONEA MASCHERINA E CON INVITO AD UTILIZZARE IGIENIZZANTE PER LE MANI, SI FA OBBLIGO INOLTRE DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI MT. 1,5,

5. LA PERMANENZA ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA CIMITERIALE DEVE ESSERE LIMITATA AL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO E, COMUNQUE NON OLTRE 30 MINUTI;

6. L'INGRESSO CONTINGENTATO E IL LIMITE DI PERMANENZA E' SOSPESO ECCEZIONALMENTE DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.00 DEL GIORNO 2 NOVEMBRE PER CONSENTIRE LA BENEDIZIONE DELLE TOMBE, I FEDELI POTRANNO PARTECIPARVI IN FORMA STATICA, SOSTANDO DAVANTI LE TOMBE DEI PROPRI DEFUNTI, EVITANDO ASSEMBRAMENTI, INDOSSANDO LA MASCHERINA E MANTENENDO SEMPRE LE DISTANZE INTERPERSONALI;

7. E' VIETATO FORMARE ASSEMBRAMENTI SIA NELLO SPIAZZO ANTISTANTE IL CIMITERO E SIA ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA;

DISPONE:

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio del Comune di San Salvatore di Fitalia e sul sito web del Comune;
- di notificare la presente ordinanza alla Polizia Locale e alla locale Stazione dei Carabinieri per la corretta esecuzione della stessa;
Le forze dell'ordine saranno coadiuvate dall'associazione di Protezione Civile Rangers International;

San Salvatore di Fitalia, li 26/10/2020



Il Sindaco
Giuseppe PIZZOLANTE